

Mi duole di dover trattenerne la Camera di cosa che ha molto del regolamentario; ma se pare a prima vista indifferente, vi assicuro che nella pratica ha molta importanza.

Giacchè pare la deduzione dei debiti vada ad essere ammessa, a togliere le contestazioni che insorgono nella pratica fra gli eredi e gli agenti del fisco, bramerei che si aggiungessero le seguenti parole: « la giustificazione dei debiti, di cui in quest'articolo, dovrà farsi dall'erede colla presentazione dei titoli autentici. » Che se mi si opponesse che questo è nelle regole legali, io ne converrò benissimo, ma però debbo pregare la Camera ad essere certa che avviene sovente che gli eredi pretendono di aver adempito al prescritto della legge citando gli atti nella consegna, lasciando poi che l'agente demaniale ne vada in traccia; altri meno esigenti vogliono che l'insinuatore se gli esami e li ricerchi nei propri archivi, ciò che può essere di sommo danno negli uffici importanti per la perdita di tempo che richiede, massime ora che, assoggettandosi a tassà le successioni in linea retta, il lavoro cresce d'assai.

E giacchè ho la parola, mi permetterò un'altra osservazione. Il progetto esige una dichiarazione dell'esistenza del debito; sebbene io creda che queste dichiarazioni siano per avere un valore soltanto relativo come suole accadere per certe dichiarazioni che si chiedono nell'insinuazione, pure io pregherei la Camera di eliminare questa disposizione, poichè se debitore e creditore sono fra loro in buona relazione ed amici, faranno facilmente di queste dichiarare, e quindi con una contro-dichiarazione provvederanno alla sicurezza loro; altri invece non potranno averla, e così vi sarà chi pagherà e chi no, ed a me sembra che il legislatore debba prevenire cotali pericoli.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che la prima aggiunta proposta dall'onorevole deputato sia superflua, e possa anche riuscire pregiudicievole ai consegnanti; è pregiudicievole inquantochè quando la legge dice « sempre quando risultino accertati in forza di sentenza o di strumento » dice abbastanza, perchè gli è certo che non risultano i debiti se i titoli non si esibiscono.

Dunque è insita nella legge l'obbligazione di far risultare dei debiti, e non si fan risultare salvo colla esibizione dei titoli.

Dico che può essere dannosa al consegnante, inquantochè può darsi che l'agente demaniale abbia nelle mani i titoli dai quali risulti della esistenza del debito; in tal caso sarebbe ingiusto d'obbligare i debitori, i consegnanti a procurarsi tali titoli quando sono a mani della medesima autorità che deve constatarne l'esistenza; sarebbe adunque un dispendio affatto inutile cui si darebbe luogo.

Credo adunque che lo scopo cui mira l'onorevole preopinante sia conseguito mediante le parole colle quali è concepito l'articolo, ed in conseguenza non sia necessaria l'aggiunta.

Quanto poi alla soppressione della clausola che riflette le scritture private, osservo che il Governo la propose e la Commissione l'adottò per prevenire possibilmente le frodi. Nè io penso che sia di sì poca efficacia, quale ce la presenta l'onorevole deputato Gandolfi in quanto che ho molta difficoltà a credere che colui il quale abbia realmente estinto un debito, voglia firmare una dichiarazione colla quale afferma che il debito tuttora esiste, poichè non sempre le persone che sottoscrivono queste dichiarazioni sono amiche, nè sempre dura l'amicizia loro. Un titolo il quale rimane necessariamente presso l'insinuatore, presso un ufficio pubblico, al quale le parti possono ricorrere per giustificare che il debito tuttora esiste, può destare timori a colui che sia richiesto di firmarlo

per semplice finzione. Per questa ragione mi pare, che siccome non sono mai troppe le precauzioni onde impedire le frodi che si tenta di fare al fisco, in quanto che in alcuni è ingenerata la falsa idea che si possa impunemente frodare le finanze, io credo che la clausola di cui parliamo possa avere efficacia, e che in conseguenza non sia da eliminarsi.

GANDOLFI. Quanto alla seconda questione, io mi rimetto facilmente alle osservazioni dell'onorevole signor commissario regio. In ordine però alla prima, io debbo osservare che nella pratica l'esibizione dei titoli fu sempre causa di questioni fra i contribuenti e gli agenti demaniale. Del resto, a me basta di aver fatto cenno del fatto.

PRESIDENTE. Egli adunque non formola alcuna proposizione?

GANDOLFI. Io non insisto; la Camera ha sentito le mie osservazioni, e nella sua saviezza giudicherà.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gianone.

GIANONE, relatore. Voleva aggiungere qualche altra osservazione a quelle fatte dall'onorevole commissario regio. Poichè il deputato Gandolfi non fa alcuna proposizione, non è il caso di rispondergli ulteriormente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo alinea dell'articolo quarto. (Vedi sopra.)

(I quattro primi alinea dell'articolo sono successivamente approvati senza discussione.)

Pongo ai voti l'intero articolo quarto.

GIANONE, relatore. Domando la parola.

Poichè la Camera non ha adottata la soppressione proposta dalla Commissione circa l'esenzione che il Ministero voleva accordare alle rendite sul debito pubblico, mi pare opportuno adesso, che nello ammettersi la deduzione dei debiti si aggiunga quivi una clausola simile a quella che venne adottata allorchè le rendite sul debito pubblico vennero rese esenti dalla tassa imposta sulle manimorte.

Difatti può succedere che uno abbia un patrimonio di lire cento mila, e che faccia un debito di un'egual somma per acquistare rendite sul debito pubblico; in tal caso che cosa avverrà?

Ne avverrà che il patrimonio tassabile essendo di sole lire cento mila (poichè le rendite non sono tassabili), ed esistendovi un debito di lire cento mila, chi possiede tal patrimonio troverebbe il modo di fraudare la legge.

Mi pare dunque che, onde provvedere a siffatto inconveniente, si debba statuire che nella deduzione dei debiti si comprenderanno nel patrimonio, dal quale essa si debbe fare, anche le rendite sul debito pubblico.

Questa disposizione fu adottata dalla Camera nella legge riguardante la tassa sulle manimorte; io la riproduco in questa.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

GIANONE, relatore. Io la propongo come aggiunta, come ultimo alinea dell'articolo quarto.

PRESIDENTE. L'aggiunta del signor Gianone è così concepita:

« La riduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Siccome è già stata appoggiata, la pongo ai voti. (È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo quarto con la suddetta aggiunta. (È approvato.)

« Art. 50^o I crediti litigiosi, e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, a meno che il legatario o l'erede non preferisca di farne l'abbandono al fisco. »